

# COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO

## ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE AGGIORNAMENTO

### IL SINDACO

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, modificati ed integrati con la legge 30 aprile 1999, n. 120;

Visto l'art. 9 della legge 21 dicembre 2005, n.270

Rilevato che l'Ufficiale elettorale deve provvedere alla formazione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale istituito in applicazione del citato art. 1 della legge n. 95/89 e successive modificazioni;

### INVITA

gli elettori di questo Comune, disposti ad essere iscritti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE, a farne domanda scritta entro il **30 NOVEMBRE 2019**.

La inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

1. essere elettore del Comune;
2. aver assolto agli obblighi scolastici;
3. non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570<sup>1</sup>.

*La domanda, indirizzata all'Ufficiale elettorale di questo Comune, può essere redatta, senza spese, su modulo stampato fornito dall'ufficio elettorale comunale al quale la domanda dovrà essere presentata direttamente, inviata tramite fax (0583-616245/615162) o per e-mail: [g.angeli@comune.sillanogiuncugnano.lu.it](mailto:g.angeli@comune.sillanogiuncugnano.lu.it) allegando fotocopia di un documento di riconoscimento*

Dalla residenza municipale, lì 24.10.2019

IL SINDACO  
Roberto Pagani  
FIRMA AUTOGRAFA OMESSA  
AI SENSI DELL'ART. 3 D.LGS. 39/1993.

Il modello della domanda può essere ritirato presso gli Uffici Anagrafe del Comune di Sillano Giuncugnano - Orario di apertura al pubblico: dalle 09,00 alle 12,00 dal lunedì al sabato.

<sup>1</sup> - Art. 38, D.P.R. n. 361/1957: "Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario a) omissis; b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno e dei trasporti e dell'Ente Poste S.p.A., c) gli appartenenti a forze armate in servizio; d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali. f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione".  
- Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 570/1960 è dello stesso tenore.